

COMUNE DI CASTELLANZA

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017 / 2019

INDICE SEZIONI

Art. 1 *Premessa.*

Art. 2 *Le norme penali in tema di corruzione, di omessa astensione e di obbligo di denuncia dell'illecito.*

Art. 3 *Le attività particolarmente esposte alla corruzione.*

Art. 4 *Le misure attuative del piano.*

Art. 5 *Altre Misure di contrasto.*

Art. 6 *I meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione.*

Art. 7 *I compiti del responsabile della prevenzione della corruzione.*

Art. 8 *I compiti dei dipendenti.*

Art. 9 *I compiti dei Responsabili di Settore e del Responsabile della Trasparenza.*

Art. 10 *Compiti del Nucleo di Valutazione.*

Art. 11 *Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.*

Art. 12 *Responsabilità.*

Art. 13 *Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2017/2019.*

Art. 1 – Premessa

1) Il Comune di Castellanza ha n. 14.244 abitanti (ultimo censimento 08/11/2011) e conta **n. 82 dipendenti**, di cui **n. 19 a part-time**. **Controlla una società pubblica partecipata al 100% denominata Castellanza Servizi e Patrimonio s.r.l.**

Il piano della prevenzione della corruzione redatto ai sensi del comma 59, dell'art. 1, della Legge n. 190 del 06/11/2012, s.m.i. e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ex C.I.V.I.T. (ora A.N.A.C.) con deliberazione n. 72 dell'11/09/2013, nonché successiva determinazione n. 12 del 28/10/2015 (Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione), si prefigge i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischi corruzione;
- creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell'ottica di una più ampia gestione del "rischio istituzionale".

Il piano è stato redatto dal Responsabile dell'Anticorruzione, nominato con Decreto del Sindaco n. 24.218 del 14/12/2016 individuato nella persona del Segretario Generale.

2) Il piano della prevenzione della corruzione:

- evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma disciplina le regole di attuazione e di controllo;
- prevede, anche in collaborazione con altre istituzioni, la formazione dei dipendenti, chiamati a operare in attività particolarmente esposte alla corruzione, prevedendo ove possibile la rotazione dei soggetti responsabili;
- contiene nella sezione n. 13 il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017-2019;
- contiene in allegato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castellanza che costituisce appendice del presente Piano.

Art. 2 - *Le norme penali in tema di corruzione, di omessa astensione e di obbligo di denuncia dell'illecito.*

E' bene ricordare che in ambito penale le norme che puniscono la corruzione sono:

l'articolo 318 (C.P.) ¹⁾ che punisce colui il quale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Tale reato è punito con la reclusione da uno a sei anni.

L'articolo 319 (C.P.) ²⁾ che punisce colui il quale per ritardare o addirittura omettere un atto del proprio ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Tale reato è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Costituiscono circostanze aggravanti ai sensi dell'art. 319 bis (C.P.) ³⁾ (con possibili aumenti fino ad un terzo della pena da infliggere) i casi di corruzione di cui all'articolo 319 (C.P.) relativi al conferimento di pubblici impieghi o stipendi, la stipulazione di contratti, il pagamento o il rimborso di tributi.

L'articolo 319-quater (C.P.) ⁴⁾ che punisce colui il quale abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Tale reato è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

- 1) Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.
- 2) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
- 3) La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
- 4) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

L'articolo 322, terzo comma, (C.P.) ⁵⁾ che punisce colui il quale sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Tale reato è punito con la reclusione da uno a sei anni, ridotta di un terzo.

L'articolo 322, quarto comma, (C.P.) ⁵⁾ che punisce colui il quale sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319. Tale reato è punito con la reclusione da sei a dieci anni, ridotta di un terzo.

L'articolo 322-quater (C.P.) ⁶⁾ prevede che con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene.

⁵⁾ Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma [dell'articolo 318](#), ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita [nell'articolo 319](#), ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate [dall'articolo 319](#).

⁶⁾ Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

La norma che punisce l'omessa astensione è:

l'articolo 323 (C.P.) ⁷⁾ che punisce l'omessa astensione in presenza di un conflitto di interessi. Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Inoltre necessita sapere che è obbligatorio sporgere denuncia qualora nell'esercizio delle proprie funzioni si abbia notizia di reato (art. 331 C.P.P. ⁸⁾) e che l'omessa denuncia costituisce reato (art. 361 C.P. ⁹⁾).

⁷⁾ Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di Legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

⁸⁾ (art. 331 C.P.P.) Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito [c.p. 361, 362].

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

⁹⁾ (art. 361 C.P.) Il pubblico ufficiale [c.p. 357], il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni [c.p. 2, 3], è punito con la multa da euro 30 a euro 516 [c.p. 31; c.p.p. 347].

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p. 360; c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 331].

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [c.p. 120, 126].

(art. 357 C.P.) Nozione di pubblico ufficiale.

Agli effetti della Legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

(art. 358 C.P.) Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Agli effetti della Legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale .

Art. 3 - Le attività particolarmente esposte alla corruzione.

Le attività particolarmente esposte alla corruzione sono:

- 1) attività oggetto di autorizzazione o concessione;
- 2) scelta del contraente per l'affidamento di lavori ed opere, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e alle linee guida A.N.A.C.;
- 3) esecuzione dei contratti di cui al precedente punto 2);
- 4) affidamento incarichi professionali;
- 5) attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- 6) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
- 7) flussi finanziari e pagamenti in genere;
- 8) convenzioni urbanistiche;
- 9) attività nelle quali si sceglie il contraente nelle procedure di alienazione di beni;
- 10) la verifica nell'ambito dell'attività di competenza del Settore Affari Generali della sussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità alla carica di Consigliere, Assessore Comunale rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni;
- 11) affari legali e contenzioso.

Art. 4 - Le misure attuative del piano.

Relativamente al **punto 1)**, tra le azioni si registra la pubblicazione semestrale dei provvedimenti adottati nella sezione del sito "Amministrazione trasparente".

Inoltre sono attivabili controlli di regolarità amministrativa a campione in base a quanto già previsto nell'articolo 29 bis del Regolamento di Contabilità (delibera C.C. n. 25 del 20/06/2002, s.m.i.).

Relativamente al **punto 2)**, tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sezione Bandi di gara e contratti della pagina "Amministrazione trasparente", di tutte le procedure di gara che prevedono la scelta del contraente ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013, s.m.i..

Si è provveduto a ridurre al minimo la discrezionalità nella scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi attraverso l'osservanza di linee guida predisposte dal Segretario Generale in ottemperanza al D. lgs. n. 50/2016.

Si è predisposto che qualunque sia il metodo di scelta del contraente, qualora sussistano interessi propri o rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado tra le ditte partecipanti e i componenti le commissioni di gara, anche ufficiose, o altre situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, i dipendenti interessati dovranno astenersi dal proseguire nei propri compiti, informandone il Responsabile della prevenzione della corruzione. L'inesistenza dell'incompatibilità è certificata da una dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà - in base all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 - in cui si attesti l'insussistenza di tali rapporti con le ditte partecipanti. Tali dichiarazioni sono allegate agli atti di gara.

Si è proceduto ad approvare con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 27/02/2014 un "Patto di integrità" da utilizzarsi per tutte le procedure di gara, ad esclusione degli affidamenti diretti, che impegna le ditte partecipanti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e pertanto a non accordarsi con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.

Si è previsto l'inserimento negli avvisi/bandi/lettere di invito della clausola di salvaguardia inerente "il mancato rispetto del patto di integrità" la cui violazione darà luogo all'esclusione dalla gara/risoluzione del contratto.

Relativamente al **punto 3)**, tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sezione Bandi di gara e contratti della pagina "Amministrazione trasparente", di tutte le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012, s.m.i..

Inoltre si prevede che, il Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori ed eventuali altri soggetti interni all'amministrazione comunale che svolgano attività nell'esecuzione dei contratti, attestino l'inesistenza di situazioni di incompatibilità -di cui al punto precedente- con la ditta aggiudicataria qualora non l'abbiano già attestato in sede di gara. Ciò è attestato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - in base all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000- in cui si certifichi l'insussistenza di tali rapporti. Tali dichiarazioni sono allegate agli atti di gara.

Relativamente al **punto 4)** tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sezione consulenti e collaboratori della pagina "Amministrazione trasparente", di tutte le comunicazioni di cui all'art. 15 del D. lgs. n. 33/2013, s.m.i..

Inoltre si prevede che, il Responsabile dell'affidamento attesti l'inesistenza di situazioni di incompatibilità come disciplinato al punto 2) e per l'affidamento dell'incarico si attenga a quanto previsto nel Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 9/03/2010.

Relativamente al **punto 5)**, tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi" della pagina "Amministrazione trasparente", in formato tabellare, dell'elenco degli atti di concessione con i relativi beneficiari ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. lgs. n. 33/2013, s.m.i..

Inoltre si è già provveduto a ridurre al minimo la discrezionalità nell'assegnazione dei contributi le cui modalità sono delineate nel Regolamento per l'attuazione dell'art. 12 della Legge n. 241/90 approvato con deliberazioni C.C. n. 38/2000, n. 58/2000, n. 20/2006, n. 134/2011, n. 42/2015.

Per quanto riguarda le Associazioni sportive la G.C. ha approvato apposite direttive, sia per l'assegnazione di contributi ordinari (72/2001, 206/2001, 186/2004, 150/2005), sia per l'assegnazione di contributi straordinari e ulteriori benefici (41/2009 e 66/2012 e 67/2014).

Per quanto riguarda le Associazioni culturali, di promozione sociale e d'arma la G.C. ha approvato direttive specifiche, sia per l'assegnazione di contributi ordinari (79/2007) sia per l'assegnazione di contributi straordinari e ulteriori benefici (80/2007).

Per quanto riguarda l'accesso agevolato ai servizi scolastici l'applicazione della normativa inerente l'ISEE è disciplinata dal Regolamento approvato con delibera C.C. n. 37/2000.

La G.C. individua annualmente la soglia ISEE e le fasce di agevolazione indicanti la percentuale di riduzione delle tariffe in rapporto all'ISEE del nucleo familiare. Inoltre ha definito alcune modalità operative circa l'accoglimento delle richieste attraverso l'approvazione di Direttive sui controlli delle dichiarazioni sostitutive (108/2007 e 75/2011). Con riguardo a tutti gli altri contributi economici, vantaggi o servizi per i quali la determinazione di criteri è complessa in ragione dell'ampia discrezionalità che li caratterizza (si pensi ad esempio all'attribuzione di contributi economici a soggetti in stato di bisogno) la determinazione del Responsabile dovrà contenere una relazione -soggetta a privacy- che motivi esaurientemente l'attribuzione del contributo, vantaggio o servizio concesso.

Relativamente al **punto 6**), tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sezione Bandi di concorso della pagina "Amministrazione trasparente" dei bandi di concorso e di tutte le procedure di concorso ai sensi degli artt. 19 e 23 del D. lgs. n. 33/2013, s.m.i..

Inoltre si è già provveduto a ridurre al minimo la discrezionalità attraverso le previsioni del Regolamento per disciplina dei concorsi e altre procedure di assunzione (delibera G.C. n. 238 del 12/05/1999, s.m.i.).

Relativamente al **punto 7**), tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sezione Pagamenti dell'amministrazione della pagina "Amministrazione trasparente" delle informazioni previste ai sensi degli artt. 33 e 36 del D. lgs. n. 33/2013, s.m.i..

In esecuzione di quanto previsto dall'articolo 31, comma 4, del citato Regolamento di contabilità, ai mandati di pagamento agli atti del Comune dovrà essere allegata una dichiarazione del Responsabile del Settore Contabilità che attesti il rispetto del criterio cronologico dei pagamenti o motivi la sua deroga.

Relativamente al **punto 8**), tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sezione Pianificazione e governo del territorio della pagina "Amministrazione trasparente" delle informazioni previste ai sensi dell'art. 39 del D. lgs. n. 33/2013, s.m.i..

L'esame dei testi convenzionali da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale dovrà riportare una tabella di raffronto con le convenzioni precedenti. Inoltre dovrà essere adeguatamente motivata l'utilità dello scomputo delle opere e la monetizzazione delle aree a standard, mettendo a confronto gli accordi convenzionali pattuiti nell'approvazione dei Piani Attuativi relativi ai 15 anni precedenti.

Relativamente al **punto 9**), tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sezione Bandi di gara e contratti della pagina "Amministrazione trasparente" delle procedure relative all'alienazione di beni.

Inoltre si è già provveduto a ridurre al minimo la discrezionalità nella scelta del contraente attraverso le previsioni del Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare approvato con delibera C.C. n. 139 del 30/11/2000.

Nello stabilire il prezzo a base d'asta si valuterà l'opportunità che esso sia determinato sulla base di prezzi di mercato rilevati presso le Agenzie immobiliari del territorio.

Relativamente al **punto 10)**, tra le azioni è prevista la pubblicazione, nella sezione Organi di indirizzo politico amministrativo della pagina "Amministrazione trasparente" della sussistenza o meno di cause di incompatibilità ineleggibilità e incandidabilità degli organi di indirizzo politico.

Il Settore Affari Generali verificherà al momento dell'insediamento o surroga o all'allorquando ve ne sia la necessità, le autocertificazioni prodotte su carichi pendenti e casellario.

Relativamente al **punto 11)**, tra le azioni è prevista la pubblicazione di un albo cui possono iscriversi i legali, suddivisi per aree di attività.

Di norma è prevista la richiesta di almeno tre preventivi favorendo il principio di rotazione. La competenza spetta al responsabile del Settore Affari Generali.

Art. 5 - Altre misure di contrasto.

Per gli impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative legate alle dimensioni dell'Ente (limitatezza della dotazione organica e difficile fungibilità di figure professionali sia tra i responsabili di servizio che tra i responsabili dei procedimenti) non risulta possibile procedere alla rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione.

Al fine di favorire l'intercambiabilità ed il controllo incrociato, salvaguardando il regolare funzionamento dell'Ente, il Segretario Generale potrà disporre, per singole procedure, l'affiancamento operativo di un responsabile di servizio ad un altro ed i responsabili di servizio potranno disporre l'affiancamento di un responsabile di procedimento ad un altro.

Si procederà all'effettuazione di controlli successivi per tutti i seguenti atti: **DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE NEGOZiate, AFFIDAMENTI DIRETTI, CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE**, nonché periodicamente a controlli casuali (tramite estrazione) tra tutti gli atti.

In particolare si da atto che come risulta dai verbali allegati alle deliberazioni del Consiglio Comunale (n. 2 del 31/01/2014 - controllo n. 18 atti - anno 2013); n. 2 del 29/01/2015 - controllo n. 74 atti - anno 2014; n. 2 del 12/02/2016 - controllo n. 285 atti di acquisizione di beni e servizi in economia e di approvazione modalità di affidamento lavori/servizi e n. 112 atti estratti casualmente - anno 2015) i settori interessati, se richiesto, hanno fornito i chiarimenti del caso, collaborando pienamente con il Segretario Generale e il controllo sugli atti non ha evidenziato illegittimità o irregolarità.

Il Comune ha disciplinato le ipotesi di incompatibilità allo svolgimento di incarichi extra istituzionali nel capo IX, art. 45 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi (delibera G.C. n. 221 del 27/11/2000, s.m.i.).

Il Comune si è dotato di un Codice di Comportamento approvato dalla Giunta con delibera **n. 2 del 15 gennaio 2015, s.m.i.**, e diffuso tra i dipendenti.

Il Comune si è dotato di un Piano della Trasparenza inserito nella sezione n. 13 del presente Piano.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verrà affiancato da un dipendente del Settore Affari generali da lui scelto per lo svolgimento dei compiti affidatigli.

Art. 6 - I meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione.

L'applicazione della Legge n. 190/2012, s.m.i., introducendo importanti innovazioni, in particolar modo delle azioni di prevenzione della corruzione, necessita di percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali e la capacità del sistema organizzativo del Comune di assimilare una cultura della legalità traducendola nella quotidianità dei processi amministrativi e delle proprie azioni istituzionali. Le attività formative possono essere divise per tipologia di destinatari, dipendenti interessati e dipendenti coinvolti, nei confronti dei quali sarà destinata una formazione differenziata secondo i ruoli.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà individuare le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all'art. 3 del presente piano. La formazione verterà anche sui temi della legalità e dell'etica e verrà effettuata, mediante corsi di formazione organizzati ove possibile nella sede dell'Ente.

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere appositi stanziamenti finalizzati a garantire la formazione.

Art. 7 - I compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, propone alla Giunta Comunale il piano triennale della prevenzione.

Il procedimento si svolge attraverso le seguenti fasi:

- adozione da parte della Giunta;
- pubblicazione per la presentazione di eventuali osservazioni;
- approvazione definitiva, con eventuali controdeduzioni, da parte della Giunta;
- pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti – corruzione".

Individua, sentiti i Responsabili di Settore, il personale da inserire nei programmi di formazione.

Art. 8 - I compiti dei dipendenti.

I dipendenti, destinati a svolgere attività particolarmente esposte alla corruzione, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla Legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione e provvedono a svolgere le attività per la sua esecuzione.

Tutti i dipendenti, anche al di fuori dei casi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 del presente Piano, devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis, Legge n. 241/1990, s.m.i., in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale, al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 9 - I compiti dei Responsabili di Settore e del Responsabile della Trasparenza.

I Responsabili di Settore provvedono a dare esecuzione alle misure previste nel presente Piano, vigilano affinché ciò avvenga anche da parte dei loro sottoposti e segnalano eventuali criticità ed azioni correttive al presente Piano.

Il Responsabile della trasparenza provvede al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e alle dovute pubblicazioni.

Il Responsabile del Settore Comunicazione/Innovazione/Informazione attraverso l'Ufficio relazioni con il pubblico provvede a garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, s.m.i..

Il Responsabile del Settore Affari generali provvede a garantire attraverso i Servizi Appalti e Servizio Contratti, che nei bandi di gara sia garantito l'inserimento del Patto di integrità e che agli atti della gara siano inserite le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 4, punti 2 e 3 del presente Piano.

I Responsabili dei Settori Istruzione/Cultura e Sport e Politiche sociali provvedono a garantire il rispetto di quanto previsto all'articolo 4, punto 5 del presente Piano.

Il Segretario Generale provvede a garantire attraverso il Servizio Personale il rispetto di quanto previsto all'articolo 4, punto 6 del presente Piano.

Il Responsabile del Settore Contabilità provvede a garantire che nei mandati di pagamento siano allegate le dichiarazioni di cui all'articolo 4, punto 7 del presente Piano.

Il Responsabile del Settore Governo del Territorio provvede a garantire il rispetto di quanto previsto all'articolo 4, punto 8 del presente Piano.

Il Responsabile del Settore Opere Pubbliche provvede a garantire il rispetto di quanto previsto all'articolo 4, punto 9 del presente Piano.

Il Responsabile del Settore Affari Generali provvede a garantire il rispetto di quanto previsto all'articolo 4, punti 10 e 11 del presente Piano.

Tutti i Responsabili di Settore provvedono a comunicare tempestivamente al Responsabile della trasparenza, le informazioni da pubblicare nel sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente".

Le omissioni, i ritardi, le carenze e le anomalie da parte dei Responsabili di Settore e dei singoli dipendenti rispetto agli obblighi previsti nel presente Piano costituiscono elementi di valutazione dell'indennità di risultato nonché illecito disciplinare.

Art. 10 - *Compiti del Nucleo di Valutazione*

Il nucleo di valutazione verifica che la corresponsione della indennità di risultato dei Responsabili di Settore o Servizio, con riferimento alle rispettive competenze, sia collegata alla attuazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e del Piano triennale per la trasparenza dell'anno di riferimento. Tale verifica comporta che nel piano degli obiettivi siano previste misure relative all'attuazione delle azioni previste nel presente piano.

Art. 11 - *Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*

Il dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al RPC in qualsiasi forma. Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Art. 12 – *Responsabilità*

Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste dall'art. 1 commi 12, 13, 14, Legge n. 190/2012, s.m.i..

Le omissioni, i ritardi, le carenze e le anomalie da parte dei Responsabili di Settore e dei singoli dipendenti rispetto agli obblighi previsti nel presente Piano costituiscono elementi di valutazione dell'indennità di risultato nonché illecito disciplinare.

Per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia agli articoli 54 e 54-bis del D. lgs. n. 165/2001, s.m.i. (codice di comportamento).

Per le responsabilità derivanti dalla violazione del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" si rinvia agli articoli 46 e 47 del D. lgs. n. 33/2013, s.m.i..

Art. 13 - *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017 – 2019*

(DA INSERIRE DOPO L'ADOZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE)